Comune di Loano

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO

SUGLI IMPIANTI, MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 01.03.2021

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 42 DEL 30.11.2023

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 1 2 DEL 30.07.2025

Indice

Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Art. 2 Norme di riferimento
Art. 3 Competenze
Art. 4 Definizioni generali
Art. 5 Definizioni degli impianti e mezzi pubblicitari
Art. 6 Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie
Art. 7 Dimensioni degli impianti pubblicitari
Art. 8 Caratteristiche degli impianti pubblicitari
Art. 9 Divieto assoluto di collocazione
Art. 10 Criteri di collocazione e distanze minime di posa
Art. 11 Criteri di collocazione in stazioni di servizio ed aree di parcheggio
Art. 12 Collocazione su edifici e pertinenze soggetti a vincoli
Art. 13 Targhette di identificazione
Art. 14 Pubblicità sui veicoli
Art. 15 Pubblicità fonica
Art. 16 Zone omogenee del territorio comunale
Art. 17 Collocazione in zone speciali – prescrizioni – divieti
Art. 18 Criteri generali per l'individuazione dei siti
Art. 19 Piano generale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni
Art. 20 Impianti pubblicitari su sostegni: competenza comunale
Art. 21 Criteri per la collocazione dei sostegni
Art. 22 Limitazioni per impianti pubblicitari su sostegni
Art. 23 Divieto di applicazione su supporti diversi
Art. 24 Competenza alla presentazione della domanda, al procedimento ed al rilascio dell'autorizzazione / concessione
Art. 25 Autorizzazione/concessione comunale – Validità e rinnovo
Art. 26 Interventi di sostituzione e modifica
Art. 27 Semplificazione dei procedimenti
Art. 28 Corrispettivi a carico dell'utente
Art. 29 Cause generali di decadenza dell'autorizzazione/concessione
Art. 30 Obblighi del titolare del titolare dell'autorizzazione/concessione
Art. 31 Vigilanza
Art. 32 Sanzioni amministrative e pecuniarie
Art. 33 Norme transitorie per gli impianti esistenti
Art. 34 Norme di rinvio
Art. 35 Entrata in vigore ed abrogazioni

Allegato A: caratteristiche tecniche

Allegato B

Planimetria zone di particolare interesse

Allegato C

Planimetria vincolo Aurelia

Allegato D CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente Regolamento fornisce disposizioni per il rilascio/rinnovo delle Autorizzazioni/Concessioni per l'installazione, la collocazione e l'attuazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario e di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su aree private.

Il presente Regolamento non esplica effetti al di fuori del centro abitato ove si applicano integralmente le disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e delle relative norme del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Le norme del presente Regolamento non si applicano alla pubblicità o propaganda elettorale che resta disciplinata dalla specifica normativa in materia.

Per quanto riguarda il versamento del relativo canone si richiamano le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Sono, altresì, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le forme di pubblicità consistenti in cartelli recanti la dicitura “VENDESI” ovvero “AFFITTASI”, con l'eventuale aggiunta di recapito telefonico, a condizione che siano installati in aderenza dell'immobile che si vende o si affitta, che le dimensioni del cartello non eccedano la superficie di 0,20 metri quadrati, che non siano apposti loghi o ragioni sociali di agenzie immobiliari.

La regolamentazione della gestione degli impianti pubblicitari mira alla tutela del superiore pubblico interesse, costituito dalle seguenti esigenze:

a) salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e della pubblica incolumità;
b) sviluppo ordinato e puntuale dell'attività imprenditoriale al fine di favorirne una facile individuazione;
c) tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico ed architettonico che caratterizza il territorio comunale garantendo l'inserimento degli impianti in modo armonico nell'ambiente urbanizzato;
d) tutela e valorizzazione della promozione turistica del territorio comunale;
e) una efficace ed efficiente attuazione del controllo sul mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti nel corso del tempo.

ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO

Per l'applicazione del presente regolamento, costituiscono norme di riferimento:

a) L'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada), nonché i principi e le disposizioni dallo stesso indicati in materia di sicurezza e circolazione stradale;

b) Gli articoli da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dal D.P.R. 16/09/1996, n. 610;

c) D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. (norme in materia di pubblicità);

d) D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446 (norme in materia di occupazione di suolo pubblico);

e) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

f) Art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e, per ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, le norme in materia nel presente articolo riportate;

g) Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.;

h) D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio);

i) D.M. 8 marzo 1956 – vincolo Aurelia;

l) L' art.1 comma da 816 a 836 e 846-847 della legge n. 160 del 2019 (canone unico patrimoniale).

ART. 3 COMPETENZE

L'autorizzazione/concessione per l'installazione, la collocazione e l'attuazione di tutti gli impianti e mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata dall'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme; nell'interno dei centri abitati la competenza è in ogni caso del Comune, salvo l'eventuale preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario, qualora la strada sia statale, regionale o provinciale.
Il Regolamento contiene le disposizioni idonee a definire le dimensioni, le caratteristiche tecniche e l'ubicazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari è sempre rilasciata fatti salvi diritti di terzi.

ART. 4 DEFINIZIONI GENERALI

Gli impianti ed i mezzi pubblicitari si suddividono in:

a) mezzi di pubblicità temporanei: costituiti da manufatti finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, ossia aventi una durata espositiva non superiore ai 12 mesi, salvo rinnovo di un mese, preventivamente autorizzato, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie/promozionali, ecc. Alla scadenza delle autorizzazioni temporanee è fatto obbligo di rimuovere l'impianto pubblicitario ripristinando le situazioni ed i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

b) mezzi di pubblicità permanente: costituiti da manufatti saldamente ancorati ai fabbricati, a terra o a strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari pluriennali, ovvero atti ad individuare l'esercizio, come definiti all'art.5.

Per centro abitato si definisce insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine come stabilito da apposita deliberazione della Giunta comunale.

Per strada si definisce l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Per sito si intende il luogo ove viene installato l'impianto.

Per concessione o autorizzazione si intende l' atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente di durata pluriennale o infrannuale;

Trovano applicazione, in quanto compatibili, tutte le definizioni contenute nell'art. 3 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e s.m.i.

ART. 5 DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Si definisce **«insegna di esercizio»** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e/o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere opaca, luminosa sia per luce propria, che per luce indiretta.

Si definisce **«preinsegna»** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Si definisce **«cartello»** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere opaco, luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

Si definisce **«striscione, locandina e stendardo»** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere illuminato da luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce **«segno orizzontale reclamistico»** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce **«poster»** un cartello di grandi dimensioni posizionato in aderenza alle facciate cieche degli edifici a mezzo di apposito telaio di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; può essere opaco o illuminato da luce indiretta.

Si definisce **«cartello pubblicitario di cantiere»** un manufatto bidimensionale posto in aderenza ai ponteggi/steccati degli edifici in costruzione/ristrutturazione/manutenzione oppure posizionato nelle aree di cantiere (purché supportato da idonea portante), finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi alla vendita degli immobili in corso di costruzione/ristrutturazione/manutenzione e/o relativi alla pubblicità delle imprese che operano nel cantiere stesso.

Si definisce **«totem»** un manufatto tridimensionale ancorato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici costituiti da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da disegni, riproduzioni fotografiche, simboli e

marchi; può essere installato su suolo privato ed altresì su suolo pubblico a condizione che non sia in contrasto con le norme e le distanze previste dal Codice della Strada, nonché eventuali norme urbanistiche riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale e/o nel regolamento edilizio relativamente al “colore”.

Si definisce **«impianto pubblicitario di servizio»** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta, che per luce indiretta.

Si definisce **«impianto di pubblicità o propaganda»** qualunque altro manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

Si definisce “**struttura”** l'impianto pubblicitario per le pubbliche affissioni comunali e istituzionali così come dettagliate all'art. 19.

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

Le caratteristiche tecniche risultano regolamentate nell'allegato A.

ART. 6 - NORME INDEROGABILI COMUNI A TUTTE LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione degli autoveicoli e delle persone.

E' fatto obbligo per i singoli impianti aventi superficie superiore a metri quadrati 2,5 o posti ad altezza dal suolo maggiore di m. 4,00, di allegare alla richiesta di autorizzazione una perizia redatta da un tecnico abilitato alla progettazione che asseveri la sicurezza statica ed il corretto ancoraggio al suolo o alla parete della struttura contenente il messaggio pubblicitario.

ART. 7– DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

I cartelli e le insegne di esercizio non possono eccedere la superficie di 4 m^2; qualora le insegne di esercizio siano installate parallelamente alla direttrice di marcia dei veicoli o in aderenza al fabbricato, possono raggiungere la superficie di 6 m^2.

Gli striscioni non possono eccedere la superficie di 5 m^2, mentre gli stendardi non possono eccedere la superficie di 2 m^2. Le *locandine* non possono eccedere la superficie di 1 m^2.
Gli *impianti pubblicitari di servizio* e gli *impianti di pubblicità e propaganda* non possono eccedere la superficie di 2 m^2.
Le preinsegne, che devono avere forma rettangolare, devono avere dimensioni contenute entro il limite inferiore di 1 m x 0,2 m e superiori di 1,5 m x 0,30 m. Sulla medesima struttura si possono abbinare al massimo sei preinsegne per ogni direttrice di marcia, a condizione

che le singole preinsegne abbiano tutte le medesime dimensioni e che siano oggetto di unica autorizzazione.

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1 Gli ***impianti pubblicitari*** devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche di cui all'**allegato A** e nelle loro parti strutturali devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2 Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che in ogni loro singola componente.
3 Qualora le suddette strutture di sostegno e di fondazione siano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione alla realizzazione o modifica dell'impianto ovvero al termine dell'installazione.
4 Gli ***impianti pubblicitari*** hanno sagoma regolare ed in ogni caso non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza delle intersezioni ovvero limitarne la percettibilità e l'uso dei colori deve essere adeguato alle prescrizioni dell'allegato. Cautela deve essere utilizzata nell'uso dei colori e dei loro abbinamenti al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza delle intersezioni.
5 Le ***sorgenti luminose*** e gli ***impianti pubblicitari*** luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere né luce intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m^2 ; in ogni caso non deve generare abbagliamento negli utenti della strada.
6 Le ***sorgenti luminose*** e gli ***impianti pubblicitari*** luminosi devono avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero da renderne difficoltosa la percezione; cautela particolare deve essere usata nei colori e nel loro abbinamento, specialmente con l'uso di verde e rosso. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 150 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde negli impianti pubblicitari.
L'uso della croce rossa luminosa è consentita unicamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso anche se solo veterinari.

ART. 9 – DIVIETO ASSOLUTO DI COLLOCAZIONE

La collocazione degli ***impianti pubblicitari*** è sempre vietata:

a) in vista di itinerari internazionali e delle autostrade e dei relativi accessi

b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate

c) in corrispondenza di dossi e delle intersezioni

d) su ponti e sottoponti, cavalcavia e loro rampe

e) sulle scarpate sovrastanti la carreggiata

f) sui dispositivi di protezione a margine della strada, su parapetti, guard-rail ecc.

g) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali

h) lungo le curve

i) a messaggio variabile collocati in senso trasversale al senso di marcia con periodo di variabilità inferiore a 2 minuti.

ART.10 – CRITERI DI COLLOCAZIONE E DISTANZE MINIME DI POSA

Le distanze minime di posa stabilite dal presente articolo si intendono nel senso delle singole direttrici di marcia; in ogni caso gli ***impianti pubblicitari*** non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento stabiliti dagli articoli 79 e 126 del D.P.R. 16/12/1992, n°495.
Per la collocazione degli ***impianti pubblicitari*** vengono stabilite le seguenti distanze minime di posa:

a) 1,5 m dal limite esterno della carreggiata

b) 30 m prima delle intersezioni

c) 25 m dopo le intersezioni

d) 30 m prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione

e) 25 m dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione

f) 30 m prima degli impianti semaforici

g) 25 m dopo gli impianti semaforici

h) 25 m prima e dopo i segnali stradali di indicazione

i) 25 m da cartelli o da altri mezzi pubblicitari già installati

Le distanze di cui al comma precedente non si applicano alle ***insegne di esercizio***, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti e ad una distanza dal margine esterno della carreggiata non inferiore a 1,5 m fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285.
Le distanze di cui al comma 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i ***cartelli*** e gli ***altri mezzi pubblicitari*** collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza dal limite esterno della carreggiata non inferiore a 2 m.
Il bordo inferiore degli ***impianti pubblicitari*** deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
Il bordo inferiore degli ***impianti pubblicitari*** ubicati su marciapiedi o su aree ove è possibile il transito di pedoni deve essere in ogni suo punto non inferiore a 2,2 m rispetto alla superficie di transito dei pedoni stessi.
Il bordo inferiore degli ***impianti pubblicitari*** posti al di sopra della carreggiata o della banchina pavimentata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m dal piano della carreggiata.
E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari, sia utilizzando transenne parapedonali che mediante ***segni orizzontali reclamistici***.
L'esposizione di ***striscioni*** è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; l'esposizione di ***locandine*** e ***stendardi*** è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Per tali elementi pubblicitari, la distanza minima dai ***cartelli*** e dagli ***altri mezzi pubblicitari*** si riduce a 12,5 m.
L'esposizione degli elementi di cui al comma precedente è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui l'elemento si riferisce; può altresì essere estesa ai quindici giorni antecedenti all'inizio della manifestazione, spettacolo o iniziativa pubblicizzata ed alle 48 ore successive alla loro conclusione. Le operazioni di

allestimento e disallestimento devono effettuarsi a cura dell'organizzazione dell'evento previo nulla osta in ordine alle modalità ed ai tempi di installazione da parte del comando polizia municipale.
Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare ***cartelli*** o ***altri mezzi pubblicitari***.
Nei luoghi di cui al comma precedente, per l'installazione di ***insegne di esercizio*** occorre il preventivo nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela del vincolo.

ART 11 – CRITERI DI COLLOCAZIONE IN STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, ferma restando l'applicazione di tutte le altre norme in materia di pubblicità, possono essere collocati ***cartelli*** o ***altri mezzi pubblicitari*** la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalla stazione di servizio o dall'area di parcheggio, sempreché gli impianti pubblicitari non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione o decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
Dal computo della superficie di cui al comma precedente sono esclusi gli impianti attinenti ai servizi prestati presso la stazione di servizio o l'area di parcheggio.
Si rinvia all'allegato per le specifiche tecniche.

ART. 12 COLLOCAZIONE SU EDIFICI E PERTINENZE SOGGETTI A VINCOLI

L'installazione degli impianti su edifici e loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici e comunque pregevoli per arte e storia, é subordinata al preventivo rilascio del parere favorevole degli enti o degli organi preposti alla loro tutela.

Si osserva comunque il divieto di installazione nelle zone soggette a tutela paesaggistica, come disposto dall'art. 23, comma 13 ter, del Codice della Strada e s.m.i..

ART. 13 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni impianto o mezzo pubblicitario o preinsegna autorizzato/concesso ai sensi dell'art. 23 del C.d.S. dovrà essere saldamente fissata, ai sensi art. 55 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, nella quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione/concessione;
- un'indicazione da cui desumere la progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione/concessione ed al ricorrere di ogni variazione di anche solo uno dei dati su di essa riportati e sopra indicati.

ART 14 – PUBBLICITA' SUI VEICOLI

La pubblicità sui veicoli è ammessa nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e dell'art. 57 del D.P.R. 16/12/1992, n°495 come sostituito dall'art. 47 del D.P.R. 16/09/1996, n. 610.

ART. 15 – PUBBLICITA' FONICA

Previa autorizzazione del competente ufficio comunale, la pubblicità fonica o sonora in tutto il territorio comunale è consentita dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, esclusivamente per propagandare manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune ovvero per manifestazioni organizzate da privati ma di rilevanza pubblica che hanno luogo nel Comune; in questo ultimo caso la pubblicità è consentita esclusivamente nella giornata di svolgimento della manifestazione.

Il livello sonoro dovrà essere comunque contenuto entro il limite di 50 Leq in dB (A), e in ogni caso non dovrà arrecare disturbo alle persone.
In caso di particolari circostanze di rilevanza pubblica, ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 2 potranno essere accordati temporaneamente dal Sindaco differenti orari da quelli indicati nel comma 1.
Qualora la pubblicità fonica avvenga con dispositivo per la diffusione fonica o sonora installata su veicolo, il suo conducente è tenuto al rispetto degli obblighi e delle limitazioni imposte dalla segnaletica stradale, e sarà tenuto al rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, ed in ogni caso la circolazione dovrà avvenire in forma itinerante senza costituire intralcio o rallentamento al regolare scorrimento veicolare. E' fatto obbligo di sospendere la diffusione acustica in occasione di soste o di altri casi di arresto della marcia del veicolo.
Qualora la pubblicità fonica o sonora avvenga con dispositivi di amplificazione installati su manufatti o assimilabili sostegni in occasione di manifestazioni sportive, culturali ovvero turistiche o di rilevanza pubblica, le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo che il suono venga diffuso in modo tale da non arrecare incomodo ovvero disturbo alle persone o attività.
Fermi restando i limiti di cui al comma 2 per la pubblicità elettorale si applicano le particolari disposizioni dell'art. 7 della Legge 24/04/1975 n. 130.

ART. 16 ZONE OMOGENEE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della distribuzione e delle installazioni pubblicitarie, previste nel presente regolamento , il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee: “A”, “B” e “C”.

Le zone sono così individuate :

- Zona “A” (denominata Zona Artigianale/Commerciale): comprende l'area del centro storico e comunque tutta l'area del territorio comunale ubicata sotto la Via Aurelia (quest'ultima non compresa), coincidente con le vie ricomprese nella I categoria del vigente regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- Zona “B”: comprende la Via Aurelia e le vie ricomprese nella II categoria del vigente regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

- Zona “C” : comprende le vie indicate nella III categoria del vigente regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Le tipologie di insegne che possono essere installate nelle suddette zone, sono riportate nell'allegato tecnico.

ART. 17 COLLOCAZIONE IN ZONE SPECIALI – PRESCRIZIONI – DIVIETI

All'interno di della zonizzazione di cui all'articolo precedente è ricavato un ulteriore gruppo di strade di particolare interesse nelle quali sono vietate le preinsegne e l'installazione deve attenersi alle puntuali disposizioni di prg, nello specifico: Piazza Italia, Via Boragine, Via Doria, Via Riello, Via Cavour, Via Rocca, Piazza Rocca, Via Colombo, Piazza Vittorio Veneto, Via Siccardi, Via Opisso, Via Rosa Raimondi Archivolto XXIV Maggio, Via Richeri, Piazza del Pozzo, Via del Monte, Via Ricciardi, Piazza Palestro, Via Stella, Largo Carrara, Via Garibaldi, Via Telescia, Via Maccagli, Via Caselle, Via all'Orto, Via alle Monache. Via Cesarea, Portico Vallino, Vìa Ghilini, Piazza Massena, Via Firpo, Via Ramella, Corso Roma, Campo Cadorna a cui si aggiunge la zona intorno al Castello Doria e Borgo Castello sino al Convento di Monte Carmelo compreso. Per completezza vedasi allegato B “Zone di particolare interesse”.

In questa zona di particolare interesse l'installazione o sostituzione di insegne pubblicitarie, è consentita esclusivamente all'interno dei vani porta, nella parte in alto degli stessi, in posizione arretrata di almeno 5cm dal filo esterno del muro. Sono escluse insegne applicate sulle spallette laterali del vano porta, nonché all'interno dei vani finestra, ancorché situate al piano strada.

Viene fatta salva la possibilità per le attività produttive site nei tratti non soggetti a transito di veicoli di emergenza di via Ricciardi, via del Monte, via Richeri, via Siccardi, via R.Raimondi, via alla Chiesa, via del Pozzo, piazza del Pozzo e via Rocca di poter installare insegne a bandiera con le specifiche riportate nell’allegato A “Caratteristiche tecniche”.

Altre zone, ai fini del presente regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione da parte dei competenti uffici comunali.

In forza del vincolo derivante dal Decreto Ministeriale del 20.03.1956, noto come “Vincolo Aurelia”, è fatto divieto assoluto all'apposizione di cartelli per la pubblicità stradale nei tratti stradali interessati, meglio evidenziati nell'allegato C “Vincolo AURELIA”.

In tali zone, fatta eccezione per le zone cui insiste per tipologia di impianti il divieto assoluto di apposizione, potranno essere consentiti impianti, anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici, da valutarsi caso per caso a cura della Giunta Comunale e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

ART. 18 CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI

Per l'individuazione dei siti, per ogni tipo di impianto pubblicitario, si osservano le disposizioni del C.d.S., salvo le deroghe previste dal presente regolamento in forza dell'art. 23, comma 6, del c.d.s. medesimo.

Gli impianti e mezzi installati, in ogni caso, non devono ostacolare un'ampia visibilità delle targhe toponomastiche, dei numeri civici e, in genere, di targhe, insegne e scritte relative a servizi e uffici pubblici.

ART. 19 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

A – Oggetto

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.

B - Caratteristiche e tipologia degli impianti

2. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

1. – TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

° verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200

°orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140

2. – TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportare da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilita statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

° tabelle verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200

° tabelle orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140

– IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.
Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

C – Quantità degli impianti

3. La superficie complessiva degli impianti è definita nella misura minima di mq 12 per ogni mille abitanti ed è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

a) – IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva

b) – IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 3% della superficie complessiva

c) – IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari all'87% della superficie complessiva

d) – IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 10% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi o dell'eventuale concessionario del servizio, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

ART. 20 IMPIANTI PUBBLICITARI SU SOSTEGNI: COMPETENZA COMUNALE

L'installazione di sostegni lungo le strade o in vista di esse ovvero sulla proprietà privata, visibili dalle strade ed aree pubbliche, da chiunque effettuata allo scopo di esporre impianti e mezzi pubblicitari, é consentita nel rispetto delle norme del C.d.S. e del presente

regolamento.

Il Comune è competente a:

- rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 26 del C.d.S.;

- tenere rapporti con i soggetti autorizzati per l'installazione, il mantenimento e la rimozione dei sostegni e degli impianti e mezzi pubblicitari e delle preinsegne;

- vigilare sul mantenimento in condizioni di decoro e di sicurezza dei manufatti.

ART. 21 CRITERI PER LA COLLOCAZIONE DEI SOSTEGNI

L'installazione degli impianti e mezzi pubblicitari su sostegni nei centri abitati e lungo le strade di competenza comunale, o da esse visibili, é soggetta al rispetto delle disposizioni del C.d.S. e del presente Regolamento e non é ammessa nei siti in cui é prevista l'installazione di una struttura.
Nei siti individuati per l'installazione di strutture non é consentita e non é autorizzabile l'installazione di sostegni per preinsegne nel raggio di 100 m.

Fuori dal centro abitato, l'installazione su suolo privato, ma visibile da strade o aree pubbliche é comunque soggetta alle procedure del presente regolamento.

L'installazione su suolo privato non é soggetta ad alcuna limitazione o autorizzazione ai sensi del C.d.S. o del presente Regolamento, quando:

- il sostegno non é visibile da strade o aree pubbliche;

- pur essendo visibile da strade o aree pubbliche, é collocato all'interno di recinzioni o spazi aziendali chiaramente delimitati talché é evidente che trattasi di indicazioni funzionali al transito interno all'area privata.

ART. 22 LIMITAZIONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI SU SOSTEGNI

Su ciascun sostegno può essere applicata una o più preinsegne; se queste non sono bifacciali, sul retro possono esserne collocate altre purché siano puntate verso la stessa direzione.

Il Comune promuove l'utilizzo di un unico sostegno da parte di più soggetti privati onde armonizzarne il posizionamento, con il limite massimo di sei preinsegne per ciascun sostegno.

Sullo stesso sostegno non possono essere installati contemporaneamente preinsegne e segnali di indicazione di località o altri segnali stradali previsti dal C.d.S., non possono essere installati sostegni in sequenza; a tal proposito devono distare l'uno dall'altro almeno 50 metri.

Il dirigente competente può autorizzare deroghe all'individuazione dei sostegni:

- in presenza di un'area di intersezione stradale;

- in zone commerciali, industriali o artigianali, quando gli esercizi e le aziende si susseguono in spazi ravvicinati.

ART. 23 DIVIETO DI APPLICAZIONE SU SUPPORTI DIVERSI

Non è mai consentita l'applicazione di preinsegne su supporti di segnali stradali, comprese le indicazioni di centro abitato, di targhe toponomastiche ovvero di qualunque targa, scritta o cartello di interesse pubblico.

Non é consentita l'applicazione di preinsegne su supporti preesistenti, diversi da quelli indicati al comma 1, non espressamente autorizzati/concessi a tale scopo, se il soggetto interessato non é in grado di certificarne a norma di tecnico abilitato le condizioni di solidità e resistenza dei sostegni medesimi ed assumerne di conseguenza la responsabilità.

ART. 24 COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AL PROCEDIMENTO E AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

La domanda per ottenere l'autorizzazione/concessione ad installare o modificare su tutto il territorio comunale un impianto, mezzo pubblicitario o preinsegna, diretta all'Ufficio competente, segue la procedura prevista per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed i relativi termini così come prevista dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

1 dichiarazione di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare é stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; per le successive domande di rilascio di autorizzazione
è sufficiente il rinvio della stessa dichiarazione di notorietà;

2 bozzetto a colori che riproduca esattamente il contenuto dell'impianto O mezzo pubblicitario;

3 planimetria oppure in alternativa fotografia, in caso di preinsegna su sostegno, ove é riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;

- nei casi in cui è richiesto ai sensi del C.d.S., il nulla osta rilasciato dall'ente proprietario della strada o dall'organo preposto alla tutela del vincolo che insiste sulla zona di installazione del sostegno.

Nel caso di preinsegne su strutture, è prevista la presentazione di un'unica domanda per più preinsegne collocate su siti diversi; in caso di preinsegne su sostegni, la domanda può riguardare più sostegni, collocati su siti diversi; ne consegue che in entrambi i casi si rilascia un'unica autorizzazione.

Nel caso che la domanda sia carente di uno o più elementi essenziali, quali quelli indicati nei punti 1 e 2, il dirigente competente formalizza la richiesta di integrazione nei termini di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento.

Ogni singola domanda può essere accolta parzialmente, per un numero inferiore di preinsegne rispetto a quello richiesto quando si verifichi una carenza di disponibilità sulle strutture scelte; anche nel caso di preinsegne su sostegni, la domanda può essere accolta parzialmente, per un numero inferiore di sostegni rispetto a quello richiesto, quando taluno dei siti individuati sia in contrasto con norme del C.d.S. o del presente Regolamento o per un numero inferiore di preinsegne, quando si verifichi una carenza di disponibilità sui sostegni.

Nell'eventualità di domande concorrenti, alcune delle quali non possono essere accolte, si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Il procedimento si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza fatte salve eventuali sospensioni previste dalla vigente normativa.

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione/concessione ovvero con il rigetto della domanda che deve essere motivato e comunicato formalmente all'utente.

ART. 25 AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE COMUNALE - VALIDITA' E RINNOVO

L'autorizzazione/concessione é valida ed efficace dal giorno del rilascio ed ha validità per anni tre con inizio retroattivo al I gennaio dell'anno in cui viene richiesta. Puo' avere durata inferiore e comunque, in ogni caso, non inferiore a sei mesi ; in tal caso scade il giorno indicato nell'atto autorizzativo. E' rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 27 del C.d.S., ad eccezione degli striscioni di cui all'art.10 per eventi e manifestazioni

L'autorizzazione/concessione , oltre agli elementi indicati nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche vigente, contiene le indicazioni necessarie per individuare:

- gli impianti e mezzi pubblicitari o preinsegne autorizzati/concessi e il periodo di esposizione delle stesse;
- nel caso di preinsegne, gli impianti su cui verranno installate;
- l'importo del canone dovuto per l'anno del rilascio secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

Nel caso di preinsegne su sostegno, quando il sostegno é installato su proprietà privata, il proprietario o il titolare del diritto reale su quel terreno é responsabile in solido con il titolare dell'autorizzazione/concessione per tutti gli obblighi a questi imposti in forza del titolo.

L'autorizzazione/concessione può contenere specifiche prescrizioni , volte a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, ovvero a dettare specifici obblighi a cui deve attenersi il titolare.

L'autorizzazione/concessione é sempre rilasciata facendo salvi i diritti di terzi.

ART. 26 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione, decorsi almeno sei mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il contenuto della preinsegna, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

L'autorizzazione/concessione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni.

ART. 27 SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione/concessione, per il suo aggiornamento ed ogni altra procedura prevista nel presente Regolamento, deve essere ispirato al principio di massima semplificazione, in particolare:

- tutte le comunicazioni successive all'istanza di autorizzazione/concessione che riguardano i procedimenti previsti dal presente regolamento non richiedono l'applicazione del bollo;

- in caso di subingresso con mantenimento di impianti o preinsegne per volontà del nuovo titolare, l'autorizzazione resta valida e viene integrata col provvedimento del dirigente competente che prende atto della variazione di titolarità rilasciando un nuovo titolo aggiornato.

ART. 28 CORRISPETTIVI A CARICO DELL'UTENTE

Il corrispettivo a carico dell'utente per il rilascio dell'autorizzazione/concessione è costituito dal canone determinato in base alle tariffe vigenti, come stabilite dalla normativa statale e regolamentare di riferimento.
Il pagamento deve avvenire prima del rilascio del titolo.
Non si dà luogo a rimborso nel caso di rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari e delle preinsegne prima della scadenza naturale.
Per quanto riguarda le insegne di esercizio si rimanda al vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per quanto attiene i casi di esenzione dal pagamento del canone.

ART. 29 CAUSE GENERALI DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Costituiscono cause generali di decadenza dell'autorizzazione/concessione:

-la naturale scadenza del termine di validità senza che sia intervenuto il rinnovo;

- mancato, parziale o tardivo versamento del canone alle scadenze previste qualora, entro 60 giorni dal ricevimento di lettera raccomandata di messa in stato di mora, persista l'inadempienza;

- il comportamento omissivo del titolare rispetto agli obblighi e alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione o dal presente regolamento, risultante da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

- violazione reiterata nel tempo e risultante da più verbali di contestazione redatti da competente pubblico ufficiale, degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione/concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.) o da altre specifiche disposizioni, tali da creare pericolo per la circolazione stradale o la pubblica incolumità.

Nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dall'istante nella domanda, tale da rendere nullo all'origine il titolo rilasciato, il richiedente stesso verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 30 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Oltre agli obblighi previsti nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di:

- verificare il buono stato di conservazione degli impianti e mezzi pubblicitari e delle preinsegne sulle strutture di sostegno;

-effettuare tutti gli interventi necessari al buon mantenimento;

-adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- procedere alla rimozione nel caso di decadenza, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio o di scadenza naturale dell'autorizzazione/concessione a cui non ha fatto seguito la richiesta di rinnovo da parte dell'utente. Tale rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla naturale scadenza del titolo ovvero dalla data di notificazione del provvedimento che ne dichiara la decadenza.

ART. 31 VIGILANZA

La vigilanza circa l'osservanza del presente Regolamento spetta in via principale al Corpo di Polizia Locale del Comune di Loano.

Possono altresì accertare violazioni del presente Regolamento tutti i soggetti indicati nell'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 nonché tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento viene di norma effettuato redigendo apposito verbale di ispezione ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981, n°689

ART. 32 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Si applicano, al riguardo, tutte le disposizioni previste dall'art. 23, c. 11 e seguenti del C.d.S. In particolare:

1. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 6 al 13 o quelle degli art.15 e 17 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad euro 1.734, fatte salve le sanzioni dei precedenti articoli

espressamente richiamate al punto 3 del presente articolo.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione/concessione prevista dal presente regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.420 ad euro 14.196 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

3. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dagli art. 6 c.1 e c.2, Art.8 c.4, c.5 e c.6, Art.9 c.1 lettera a) e lettera b), Art.10 c.1 del presente Regolamento, verranno diffidati l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni sopra indicate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.843 ad euro 19.371; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
In caso di rimozione del mezzo pubblicitario da parte del Comune trascorsi 60 giorni senza che l'interessato manifesti la volontà di rientrare in possesso del manufatto il medesimo viene considerato res derelicta ed il Comune ha facoltà di procedere allo smaltimento del medesimo ovvero ad acquisirne la proprietà, fatta salva l'applicazione delle sanzioni al trasgressore.

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti restano ferme le sanzioni penali previste per eventuali fattispecie costituenti reato nonché le eventuali sanzioni previste in materia di pubblicità, in materia di occupazione di suolo e soprassuolo pubblico nonché previste da altre normative di settore e dai vigenti regolamenti comunali.

ART. 33 NORME TRANSITORIE PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

Entro 365 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, tutti gli ***impianti pubblicitari*** presenti sul territorio comunale privi di autorizzazione devono essere smantellati ovvero resi conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
La procedura di regolarizzazione deve essere attivata dal soggetto interessato presentando apposita istanza; tale istanza segue la medesima procedura prevista dal presente Regolamento per l'autorizzazione all'installazione di nuovo impianto pubblicitario. Per regolarizzazione dell'impianto esistente si intende:
trasferimento dell'***impianto pubblicitario*** esistente su altra struttura idonea e conforme alle prescrizioni del presente Regolamento previo smantellamento dell'impianto originario;
mantenimento dell'***impianto pubblicitario*** esistente se già conforme alle disposizioni del presente Regolamento o sua rimozione
A conclusione della procedura di regolarizzazione, che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, viene rilasciata all'interessato l'autorizzazione per l'***impianto pubblicitario.***
Gli ***impianti pubblicitari*** esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento entro i termini di cui al comma 1 dovranno comunque essere smantellati e rimossi qualora contrastino con le norme del Regolamento.
Devono essere assoggettati alla procedura di regolarizzazione stabilita dal comma 2 tutti gli ***impianti pubblicitari*** o comunque idonei a diffondere un messaggio pubblicitario esistenti

sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento che sono stati collocati:
mediante titoli edilizi di qualunque natura;
mediante concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se in soprassuolo;
mediante titoli autorizzativi privi di scadenza;
mediante autorizzazioni paesaggistiche e/o concessioni demaniali.

Decorsi inutilmente i termini di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento relative agli impianti pubblicitari privi di autorizzazione.

Gli impianti esistenti autorizzati/concessi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, decadono alla loro naturale scadenza.
In caso di rinnovo dovranno essere attuate le procedure previste dal presente Regolamento.

Restano consentite le insegne artigianali poste all'imbocco dei carruggetti orbi volte a segnalare le attività ivi presenti. Sono altresì escluse le insegne pubblicitarie delle zone speciali di cui all'art. 17 esistenti e regolarmente autorizzate alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 34 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme:

del C.d.S. e del suo regolamento attuativo;
del D.Lgs. n. 507/1993 in materia di pubblicità e del vigente regolamento comunale;
il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
del vigente regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
di attuazione del Piano Regolatore Generale ed il regolamento edilizio;
del codice civile;
della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione mediante la quale viene approvato.

Il presente Regolamento abroga tutte le norme comunali in contrasto con esso.

Allegato A

REGOLAMENTO

SUGLI IMPIANTI, MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE CROMATICHE IMPIANTI

Relativamente alle caratteristiche cromatiche sono vietati gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali al fine di evitare confusione agli utenti della strada.

Si indicano di seguito i colori da utilizzarsi a seconda del tipo di attività indicato nell'impianto pubblicitario o mezzo e avuto riguardo del sito sul quale la stessa insiste:

COLORE FONDO	COLORE	SCRITTE	UTILIZZO
NERO E OPACO	GIALLO		Segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane.
BIANCO	NERO		Segnali atti ad indicare strutture turistico-ricettive alberghiere ed attività commerciali in genere.
ROSSO BORDEAUX SCURO	BIANCO		Segnali per insegne atti a indicare strade, strutture, aziende, etc. che hanno la caratteristica di essere un veicolo di promozione turistica della città.
AVORIO	GRIGIO		Segnali collocati all'interno del perimetro del csd. forte pentagonale (delimitato da Via Stella, corso Roma (dall'intersezione con Via Stella fino a Campo Cadorna), Viale Libia, Via Damiano Chiesa.

3) Sui segnali non potranno essere riprodotti altri simboli oltre quelli previsti dal Codice della Strada, con eccezione per quelli relativi a segnali per indicare strade, strutture, aziende con riscontro/caratteristiche di "promozione turistica".

DIMENSIONI, CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI IMPIANTI

A) INSEGNA DI ESERCIZIO:

1) Le insegne d'esercizio nelle Zone di particolare interesse di cui all'art.17 dovranno essere preferibilmente realizzate con struttura in materiale metallico. Altri materiali potranno essere ammessi, previo esame del progetto specifico teso a verificare l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.

2) Le insegne d'esercizio nelle zone "B" e "C" possono essere realizzate con tutti i materiali che si ritengono idonei, compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dai vigente Regolamento Edilizio.

3) I materiali impiegati per le insegne di esercizio dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.

4) E' vietato collocare insegne d'esercizio sotto e sopra i parapetti di balconi, sui cornicioni, aggetti e poggioli, nelle arcate frontali e di testata dei portici; nella zona "C" non potranno essere posizionate al di sopra del secondo piano fuori terra.

5) L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa; per contro le insegne devono risultare esteticamente compatibili con le caratteristiche del fabbricato e con le caratteristiche della strada/via in cui si vanno a collocare.

6) E' obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza di tutte le insegne, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.

7) Le insegne di esercizio devono essere installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alle stesse; per le insegne di esercizio da posizionare su suolo pubblico con supporto autonomo (diverse dalle insegne a bandiera) è data facoltà all'ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione, di acquisire il parere degli altri settori comunali coinvolti.

Deroghe

1) Per interventi di particolare importanza e dimensioni, le insegne d'esercizio poste nelle zone "B" e "C", sulle facciate di edifici comprendenti attività industriali, medie e grandi strutture di vendita, direzionali e impianti sportivi, possono superare i limiti dimensionali e di superficie di cui ai successivi articoli, fermo restando di non superare in ogni caso il limite del 20% della superficie della parete di pertinenza dell'attività su cui insistono i mezzi pubblicitari. Qualora le insegne di esercizio siano posizionate su supporto autonomo, posto nell'area di pertinenza, la superficie pubblicitaria massima ammessa non può superare il 20% della parete che prospetta l'impianto.

2) Sono escluse dal rispetto delle presenti disposizioni tipologiche e dimensionali, le insegne di esercizio di farmacie, poli sanitari e attività di monopolio, che dovranno rispettare solo le tipologie e le disposizioni previste per legge.

3) Le insegne di esercizio riguardanti i centri commerciali naturali possono essere installate liberamente a condizione che contengano il solo logo pubblicitario approvato dall'organismo comunale competente.

- Le **insegne d'esercizio** si suddividono nelle seguenti categorie:

A1) CASSONETTO: sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta (anche a lettere singole) parallela alla facciata dell'edificio;

Nelle zone "B" e "C" possono essere luminose a condizione che la luce non sia intermittente; Vietate nella zona A.

A2) PANNELLO: sono strutture applicate al paramento esterno dell'edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio;

devono essere installate negli spazi murari compresi fra le aperture ed avere una sporgenza massima di cm. 1 rispetto al filo esterno del muro; le dimensioni massime ammesse sono di mq. 1 per ogni messaggio pubblicitario; sono sempre opache; sono ammessi solo due pannelli per ogni esercizio/attività; devono in ogni caso essere posizionate a non meno di m. 0,25 di distanza dalle aperture o vetrine adiacenti.

Nelle zone "B" e "C" possono essere luminose a condizione che la luce non sia intermittente; nella zona "A", possono solo essere illuminate indirettamente da apposita fonte (faretti ecc.) e realizzate in materiale non plastico, tranne apposita deroga a seguito di esame del progetto teso a verificare l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.

A3) TARGA PROFESSIONALE: sono ammesse per quelle attività professionali ed attività, associative in genere; sono di formato regolare, mai superiore a mq. 0,16 di superficie per ogni attività e sono realizzate in forma semplice e lineare; in presenza di diverse attività, dovranno essere unificate e collocate in modo decoroso, con riguardo ad eventuali stipiti o altri elementi storici ed architettonici, che non devono essere alterati da dette installazioni anche per quanto concerne il colore; per le zone "A" i materiali ammessi sono: l'ottone, il bronzo o altri materiali similari, purché compatibili con l'apparato architettonico della facciata. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

A4) DIPINTA A MURO: sono messaggi pubblicitari dipinti o applicati direttamente sulla muratura quali: murales, trompe l'oeil, mosaici ecc.; sono utilizzati in luogo dei pannelli o coordinati ai medesimi; le dimensioni massime ammesse sono di mq. 1 per ogni messaggio pubblicitario; sono sempre opache; sono ammessi solo due messaggi per ogni esercizio/attività; devono in ogni caso essere realizzate a non meno di m. 0,30 di distanza dalle aperture o vetrine adiacenti, fatto salvo il vigente Regolamento per la realizzazione di murales e per l'esercizio di spray art su spazi pubblici e privati.

A5) VETROFANIA: o "lettere adesive", sono la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; devono sempre essere contenute nei limiti delle porzioni vetrate delle aperture/vetrine in cui si collocano.

A6) MESSAGGIO VARIABILE O SEMOVENTE: ovvero qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alta propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta; non è ammesso nelle zone "A". Il tempo di permanenza del messaggio non deve essere inferiore a 2 minuti; le dimensioni massime ammesse sono di mq. 1 per ogni impianto.

A7) TENDA PARASOLE: ovvero manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, eventualmente contenente un logo o un messaggio pubblicitario, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi ed aggettante anche su suolo pubblico; l'installazione delle stesse è assoggettata ad Autorizzazione/concessione ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto del "Regolamento per la disciplina dell'Occupazione temporanea di aree di suolo e soprassuolo pubblico";la larghezza ammessa è pari alla dimensione della vetrina o ingresso, l'altezza dal marciapiede deve essere non minore di m. 2,20; la sporgenza massima ammessa dal filo di fabbricazione .è pari alla larghezza del marciapiede ridotta dì m. 0,30, con un massimo,in ogni caso, di m. 1,00; non sono ammesse in assenza di marciapiede .In caso di occupazione del suolo pubblico con tenda recante sulla stessa pubblicità è dovuta la relativa tassa/canone per la parte adibita a pubblicità.

A8) INSEGNA A BANDIERA: ovvero manufatto posizionato in senso perpendicolare alla facciata dell'edificio, in cui il messaggio pubblicitario è sostenuto da un supporto normalmente metallico stabilmente ancorato alla muratura; possono essere realizzate sia in orizzontale sia in verticale; è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera per ogni attività; nelle zone "A" non possono essere installate; nelle zone "B" e "C" possono essere luminose a condizione che la luce non sia intermittente; l'altezza dell'impianto dal marciapiede deve essere non minore di m. 2,20; la sporgenza massima ammessa dal filo di fabbricazione è pari alla larghezza del marciapiede ridotta di m. 0,30, con un massimo, in ogni caso, di m. 1,00; non sono ammesse in assenza di marciapiede; lo spessore massimo consentito è pari a m. 0,20; fermo restando le prescrizioni di cui sopra e fatto salvo, inoltre, quanto detto in generale per tutte le insegne di esercizio (in relazione alle deroghe ammesse per le zone "B" e "C"), le dimensioni dell'impianto non dovranno superare i mq. 1,00.

Nelle vie di seguito elencate: via Ricciardi, via del Monte, via Richeri, via Siccardi, via R. Raimondi, via alla Chiesa, via del Pozzo, piazza del Pozzo, via Rocca, limitatamente ai tratti di strada non soggetti al transito di veicoli di emergenza, è consentito installare insegne a bandiera di dimensioni massime 50 cm x 80 cm x 5 cm, con sporgenza massima dal filo muro di 100 cm ed aventi il lato inferiore collocato ad un'altezza minima di 220 cm, realizzate in materiale metallico e possibilità di illuminazione esclusivamente da fonti esterne.

A9) ALTRE TIPOLOGIE DI INSEGNE DI ESERCIZIO: ovvero quelle insegne di esercizio non comprese nei precedenti punti; la cui ammissibilità sarà valutata dal Comune di volta in volta con i medesimi criteri generali individuati dal presente Regolamento e dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e suo Regolamento d'esecuzione.

A10) NORME PARTICOLARI PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO AFFERENTI LE STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Nelle stazioni di rifornimento carburante, per la specificità dell'attività:

1) possono essere collocate insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio ad esse afferenti;

2) lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle stazioni di servizio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riproducente il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all'attività esercitata;

3) i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti, fatti salvi i limiti di cui ai commi precedenti;

4) la ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre una insegna d'esercizio, anche luminosa, con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio", avente le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima di 20 mq. se parallela alla carreggiata o su pensilina;

- dimensione massima di 3 mq. su supporto autonomo/palina se non parallela alla carreggiata;

5) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello), insegna od impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale e le diciture di cui sopra;

6) le insegne devono essere posizionate ad almeno metri 1,5 dalla carreggiata e in presenza di un ostacolo naturale, muro di un fabbricato o filari di alberi ecc., devono essere allineate con esso;

7) sono, inoltre, ammesse, una per ogni colonna erogatrice, tutte le forme di pubblicità e propaganda collegate all'esposizione dei prezzi, alle forme promozionali, nonché agli eventuali sconti applicati sui prezzi dei singoli carburanti;

8) le altre attività economiche consentite nelle stazioni di rifornimento carburante, quali bar, edicole, gommista, autolavaggi, ecc., sono assoggettate alle altre norme del presente Regolamento;

9) Nelle aree a parcheggio è ammessa in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri impianti e mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 metri quadrati per ogni servizio prestato.

B) PREINSEGNA

Le preinsegne non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta; hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 m. x 0,30; normalmente hanno dimensioni di m. 0,25 x m. 1,25. ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Appartengono alla categoria delle preinsegne i mezzi pubblicitari conformi per dimensioni ai segnali di direzione, ma diversi per colorazione, e/o caratteri, e/o simboli; l'unico supporto ammesso è costituito da struttura metallica tubolare avente diametro compreso fra cm. 8 e cm, 10, costituita da due elementi verticali fissati stabilmente al suolo, posti a m. 0,80 di distanza fra di loro, su cui fissare le singole preinsegne; l'altezza massima ammessa è di m. 4,00, Gli impianti posizionati su suolo pubblico devono ottenere il parere favorevole del servizio competente in materia di viabilità.

Le attività collocate all'interno di poli direzionali/commerciali/servizi potranno essere segnalate da un'unica preinsegna indicante la denominazione del complesso, da posizionare lungo le direttrici di marcia che confluiscono a tali insediamenti. Le insegne di esercizio delle singole attività presenti nell'insediamento, dovranno essere collocate esclusivamente all'interno dell'area privata di pertinenza.

C) CARTELLO

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere illuminato per luce indiretta;

E' suddiviso secondo le seguenti tipologie:

C1) CARTELLO STRADALE: deve essere supportato da struttura metallica tubolare/scatolare ***fissata stabilmente al suolo;***

Dimensioni consentite: m. 0,70 x m. 1,00 oppure m. 1,40 x m. 2,00; altezza minima del margine inferiore m. 1,50; altezza massima del margine superiore m. 4,00;

C2) CARTELLO DI PUBBLICITA' TEMPORANEA: manufatto finalizzato all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, ossia aventi una durata espositiva non superiore a 45 giorni, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio-culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie/promozionali, ect.; sono ammessi manufatti infissi al suolo o stabilmente ancorati allo stesso, posti a margine della strada ad una distanza non inferiore a m.1,50 dalla stessa; in ogni caso non possono essere occupati i percorsi ciclopedonali esistenti

o in progetto; il singolo messaggio pubblicitario non può avere superficie superiore a mq. 1,00; la distanza fra i cartelli deve essere compresa fra m.10,00 e m.15,00; il numero di cartelli non può essere superiore a 6 per ogni iniziativa; la stessa iniziativa pubblicitaria non può essere ripetuta se non sono trascorsi almeno 3 mesi; le posizioni proposte saranno accolte a seguito di parere favorevole dei Settori Comunali competenti in materia di viabilità e di Lavori Pubblici; in caso di occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta la relativa tassa/canone.

C3) POSTER: manufatto costituito da un pannello posizionato in aderenza alle facciate cieche degli edifici; la superficie non può essere maggiore del 20% della superficie della facciata su cui è posizionato; il suddetto rapporto deve essere dimostrato analiticamente nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione/concessione.

C4) CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE: manufatto unidimensionate posto in aderenza ai ponteggi/steccati degli edifici in costruzione/ristrutturazione/manutenzione oppure posizionato nelle aree di pertinenza del cantiere, purché supportato da idonea struttura metallica; la superficie no può essere superiore al 50% della superficie della parete del ponteggio; per i cartelli posti su struttura metallica autonoma valgono le stesse dimensioni dei cartelli stradali (precedente punto 1).

C5) TOTEM: manufatto tridimensionale ancorato al suolo, ***ovvero reso stabile da idonea base di appoggio***, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici costituiti da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da disegni, riproduzioni fotografiche, simboli o da marchi; può essere installato su suolo privato ed altresì su suolo pubblico (anche sul marciapiede qualora le dimensioni dello stesso lo consentano) a condizione che non siain contrasto con le norme e le distanze previste dal Codice della Strada, nonché con lenorme "colore" riportate nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale; la massima superficie (sommando tutte le facciate) del messaggio pubblicitario consentita è par a mq. 4,00, l'altezza massima consentita è di m. 2,00, in caso di occupazione del suolo pubblico è dovuta la relativa tassa/canone.

L'installazione dei cartelli, così come individuati nei precedenti punti è vietata nelle zone "A" limitatamente ai tratti stradali meglioindividuati all'art. 17.

C6) PANNELLO TURISTICO / ISTITUZIONALE / PUBBLICITARIO: manufatto tridimensionale ancorato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali alternati a pubblicitari o propagandistici, costituiti da filmati, scritte, disegni, riproduzioni fotografiche, simboli o da marchi; installato su suolo pubblico (anche sul marciapiede qualora le dimensioni dello stesso lo consentano) a condizione che non sia in contrasto con le norme e le distanze previste dal Codice della Strada, nonché con le norme "colore" riportate nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale: le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di tale tipologia di impianti sono soggette a preventivo accordo con l'organo esecutivo.

D) STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

1) STRISCIONE: elemento bidimensionale non luminoso, realizzato in materiale privo di rigidezza, privo di una superficie di appoggio e pertanto ancorato, per le estremità, a pali posti trasversalmente su strade in postazioni stabilite dall'Ente o ad elementi fissi presenti sulle facciate dei fabbricati; vanno collocati ad - un'altezza minima dal piano strada non inferiore a m. 5,10; l'esposizione di "striscioni" non può superare i 30 gg. consecutivi, se di carattere commerciale, e i 45 gg., se di carattere sportivo/culturale; decorsi tali termini, lo stesso messaggio pubblicitario non può essere riproposto nella medesima postazione se non dopo un intervallo di almeno 30 gg.

2) LOCANDINA ESTERNA: manufatto posizionato sul terreno, in postazioni prestabilite con provvedimento della Polizia Municipale, di materiale rigido con proprio sostegno, non luminoso, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riproducente messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte; l'esposizione potrà essere anche di natura temporanea, in tal caso non potrà avere una durata superiore a 3 mesi.

3) STENDARDO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura,

privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

E) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Allegato B

REGOLAMENTO

SUGLI IMPIANTI, MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE:

PLANIMETRIA ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE

ZONE INTERESSE STORICO BORGO CASTELLO

ZONE INTERESSE STORICO MARE

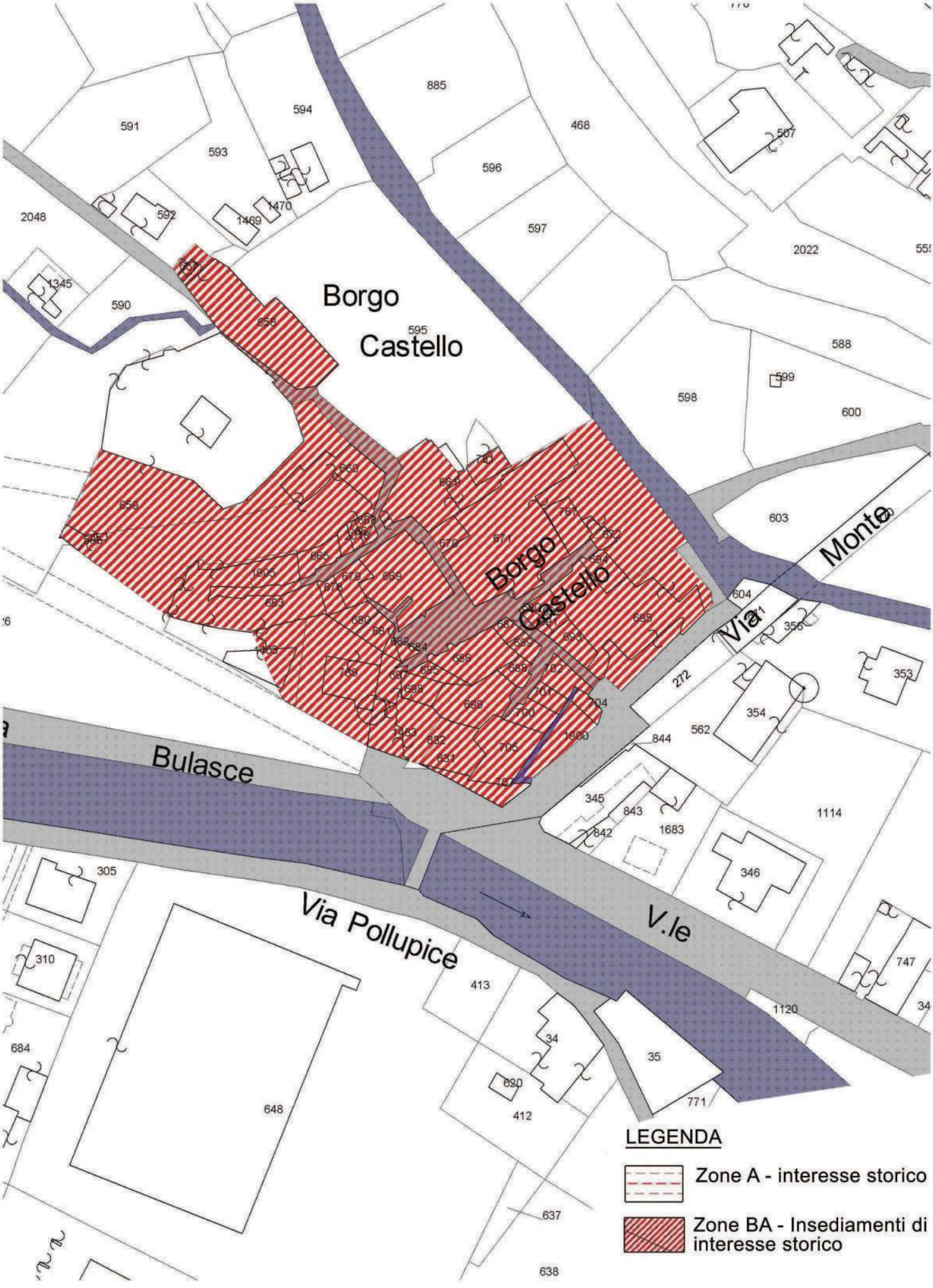

Allegato B - Zone A e BA di Piano Regolatore (lato monte)

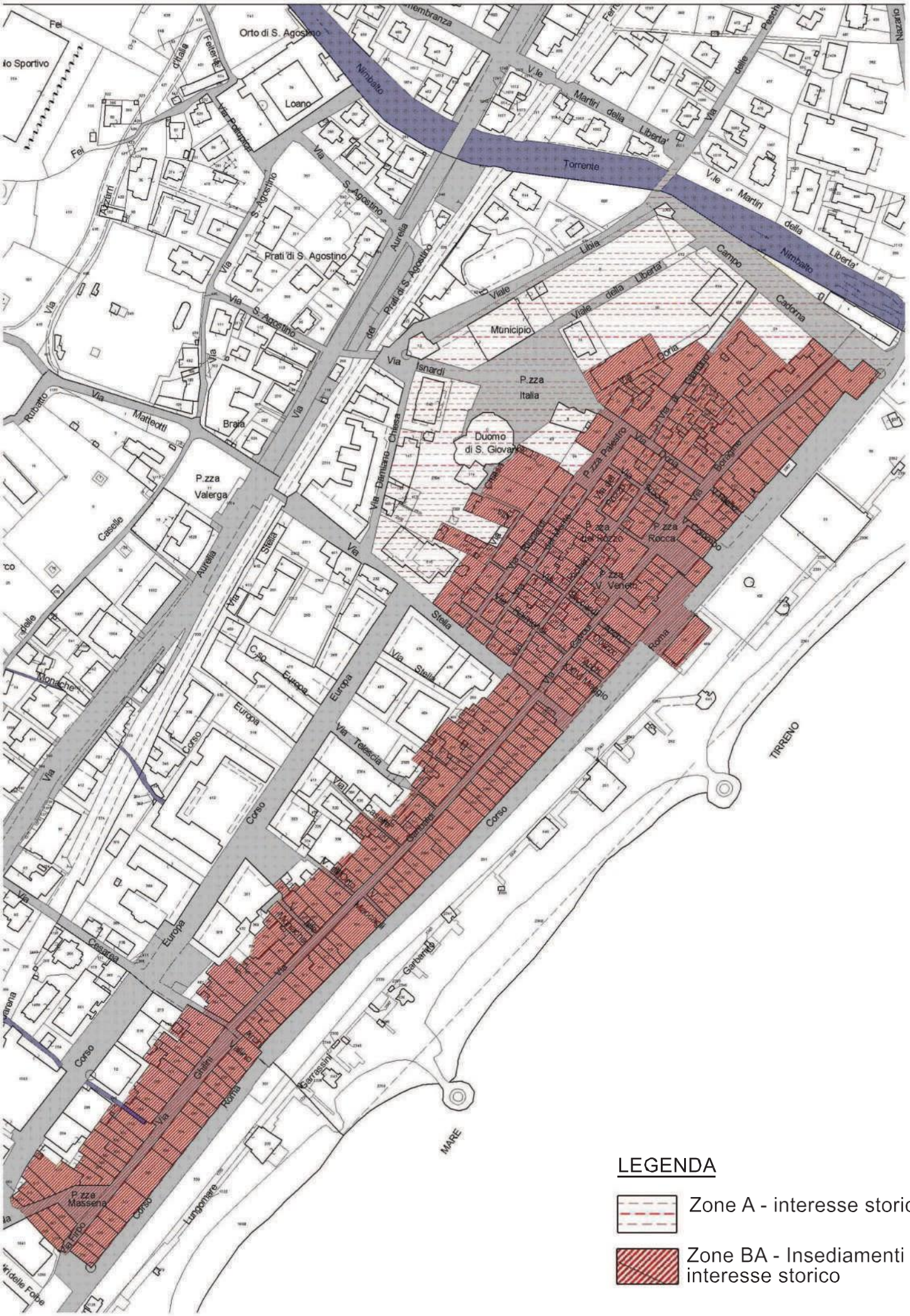

LEGENDA

Zone A - interesse storico

Zone BA - Insediamenti di interesse storico

Allegato B - Zone A e BA di Piano Regolatore (lato mare)

Allegato C

REGOLAMENTO

SUGLI IMPIANTI, MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE:

PLANIMETRIA VINCOLO AURELIA

VIA AURELIA LEVANTE

VIA AURELIA PONENTE

Allegato C - Vincolo via Aurelia D.M. 1956 (lato Levante)

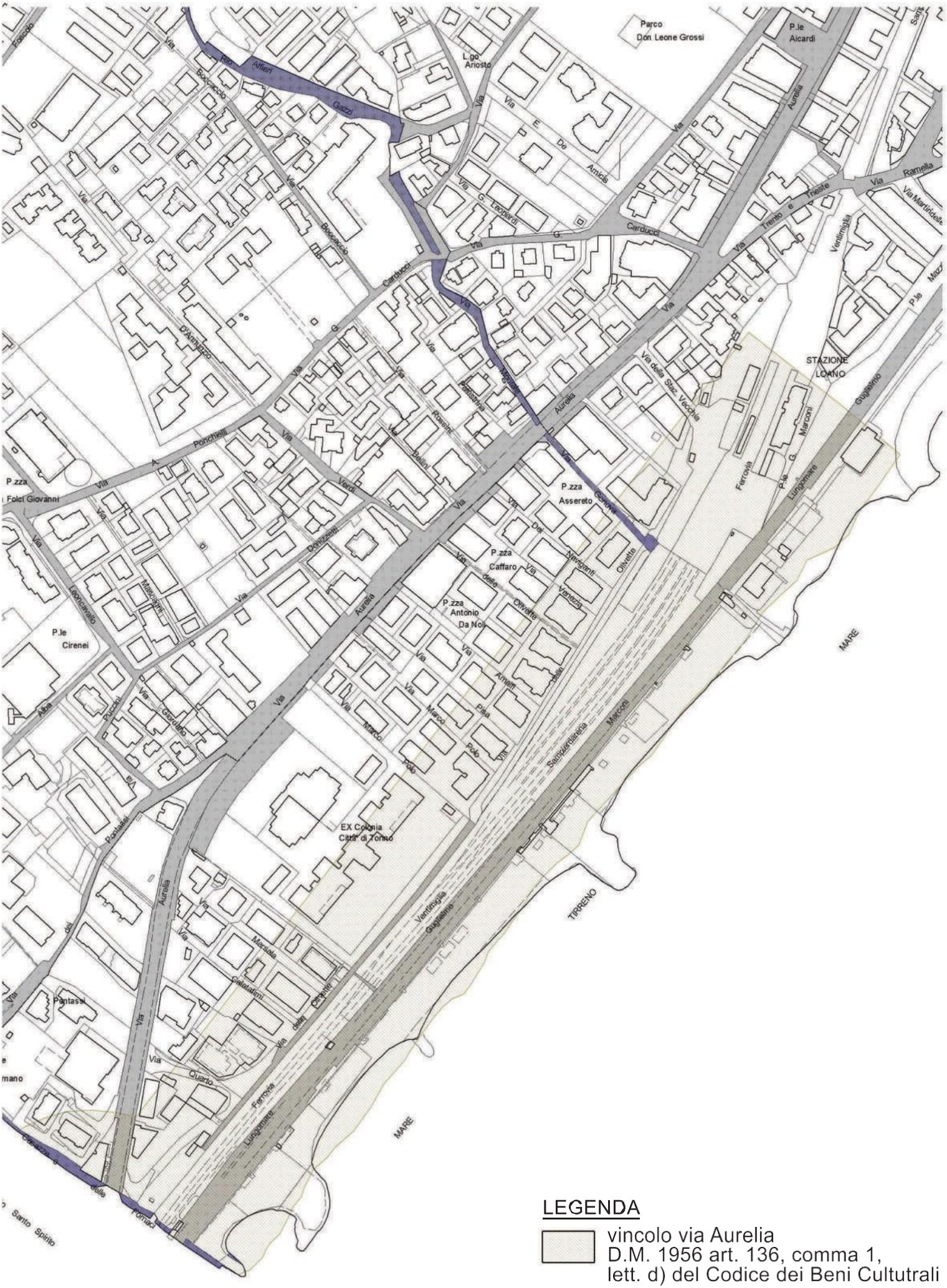

LEGENDA

vincolo via Aurelia
D.M. 1956 art. 136, comma 1,
lett. d) del Codice dei Beni Cultutrali

Allegato C - Vincolo via Aurelia D.M. 1956 (lato Ponente)

Allegato D

REGOLAMENTO

SUGLI IMPIANTI, MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE:

CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI

Ogni impianto ha dimensioni di 3 mq

NUMERO IMPIANTI	VIA	METRI TOTALI
4	AURELIA - IST. FALCONE	12
25	AURELIA/STELLA PONENTE	75
6	AURELIA/STELLA LEVANTE	18
6	AURELIA/ISNARDI	18
1	AURELIA MINNITI	3
2	AURELIA/ S.ISIDORO	6
2	AURELIA-CONFINE PIETRA LIGURE	6
3	INGRESSO PORTO LEVANTE	9
2	MARTIRI DELLA LIBERTA'	6
4	PIAZZA PALESTRO	12
1	CAMPO CADORNA	3
10	RAMPA STAZIONE PONENTE	30
17	LUNGOMARE MARCONI	51
23	DELLE OLIVETTE	69
3	VIA GENOVA – SOTTOPASSO	9
4	CORSO EUROPA	12
2	CESAREA	6
4	ALL'ORTO	12
6	STELLA	18
4	DEI GAZZI	12
11	DELLE CASELLE	33
3 (6X3)	DELLE CASELLE	54
1 (6X3)	S.AMICO	18
3	VERZI-PIAZZA	9
1	BULASCE-AUTOSTRADA	3
2	DE AMICIS	6
2	MANZONI	6
1	MATTEOTTI	3
3	AZZURRI D'ITALIA	9
1	BULASCE- BORGO CASTELLO	3
2	PIAVE	6
3	BERGAMO	9
1	PONTASSI	3
1	E.TOTI/MECETI	3
1	E.TOTI	3
5	S.ERASMO	15

Impianti funebri (30 metri quadri)

Bar Ancora, bar Nelson, cimiteri cittadini, strada per Verzi (2 punti), Verzi (3 punti), Chiesa Cappuccini, via Petrarca, Chiesa S.Giovanni, Campo Cadorna, Chiesa S.Pio X, Corso Europa (3 punti), Stazione, via Calatafimi, sottopasso ferrovia, via Pontassi, via all'Orto, Palasport Garassini, via S.Amico, Via Dante.

Allegato D

REGOLAMENTO

SUGLI IMPIANTI, MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE:

CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI

Ogni impianto ha dimensioni di 3 mq

NUMERO IMPIANTI	VIA	METRI TOTALI
4	AURELIA - IST. FALCONE	12
25	AURELIA/STELLA PONENTE	75
6	AURELIA/STELLA LEVANTE	18
6	AURELIA/ISNARDI	18
1	AURELIA MINNITI	3
2	AURELIA/ S.ISIDORO	6
2	AURELIA-CONFINE PIETRA LIGURE	6
3	INGRESSO PORTO LEVANTE	9
2	MARTIRI DELLA LIBERTA'	6
4	PIAZZA PALESTRO	12
1	CAMPO CADORNA	3
10	RAMPA STAZIONE PONENTE	30
17	LUNGOMARE MARCONI	51
23	DELLE OLIVETTE	69
3	VIA GENOVA – SOTTOPASSO	9
4	CORSO EUROPA	12
2	CESAREA	6
4	ALL'ORTO	12
6	STELLA	18
4	DEI GAZZI	12
11	DELLE CASELLE	33
3 (6X3)	DELLE CASELLE	54
1 (6X3)	S.AMICO	18
3	VERZI-PIAZZA	9
1	BULASCE-AUTOSTRADA	3
2	DE AMICIS	6
2	MANZONI	6
1	MATTEOTTI	3
3	AZZURRI D'ITALIA	9
1	BULASCE- BORGO CASTELLO	3
2	PIAVE	6
3	BERGAMO	9
1	PONTASSI	3
1	E.TOTI/MECETI	3
1	E.TOTI	3
5	S.ERASMO	15

Impianti funebri (30 metri quadri)

Bar Ancora, bar Nelson, cimiteri cittadini, strada per Verzi (2 punti), Verzi (3 punti), Chiesa Cappuccini, via Petrarca, Chiesa S.Giovanni, Campo Cadorna, Chiesa S.Pio X, Corso Europa (3 punti), Stazione, via Calatafimi, sottopasso ferrovia, via Pontassi, via all'Orto, Palasport Garassini, via S.Amico, Via Dante.